



**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO**

**G.S. N° 3/2025**

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Italiano Assoluto 2025", svoltasi a Riccione in data 8 febbraio 2025;
- Rilevato** dalla suddetta relazione che il Direttore di gara veniva informato dal Coordinatore del Settore arbitrale Federale, sig. Roberto Ottavio Capelli, che lo stesso aveva sorpreso il Giudice di Gara Angelo Costanzo – tess 212129916, intento ad utilizzare il proprio cellulare nella zona ristoro, senza averne richiesto preventiva autorizzazione;
- Rilevato** inoltre che il Direttore di Gara aveva sottolineato nel corso del briefing pre-gara tra le altre, le norme che regolano proprio l'utilizzo del cellulare;
- Considerato** che il comportamento dell'Ufficiale di Gara Angelo Costanzo contravviene a quanto disposto dagli 10 comma 4 e 10.1.7 comma 12 del RASF - Parte Tecnica Generale;

Tutto ciò visto e ritenuto

**DELIBERA**

Di infliggere all'Ufficiale di gara Angelo Costanzo – tess 212129916 la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre.

Roma – Riccione, 11 febbraio 2025

Il segretario

Paola Gatta

Il Giudice Sportivo

Avv. Marco Molaioli